

**DETERMINAZIONE n. 22 del 06.05.2020**

**OGGETTO: Servizio di ricezione, verifica, acquisizione dati, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione di documentazione dell'Ente da espletare presso gli archivi centralizzati dell'ACI. Estensione del contratto n.4700000218/2017, nell'ambito delle misure urgenti di prevenzione, di contenimento e di sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19.**

**CIG n. 6594963F9E**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

**VISTO** il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

**VISTI** l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

**VISTO** il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

**VISTO** l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 8482 del 18/12/2016, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 15 novembre 2016 e scadenza 14 novembre 2021, l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione del Servizio Patrimonio e Affari Generali;

**VISTA** la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione del Servizio Patrimonio e Affari Generali in "Servizio Patrimonio", con decorrenza dal 1° marzo 2017;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

**VISTO** il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30.10.2019;

**VISTO** il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

**VISTA** la determinazione n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

**VISTO** il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

**VISTO** l'art. 37 del Codice dei contratti, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 216 - comma 10 - del Codice dei contratti, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33 - ter del D.L. 179/2012;

**CONSIDERATO** che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

**VISTO**, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

**VISTI** gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

**VISTE** le Linee Guida n. 3, "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017,

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**CONSIDERATO** che il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con il quale sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto;

**TENUTO CONTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che ha determinato il Governo ad adottare sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure urgenti adeguate e proporzionate a tutelare la salute dei cittadini di contrasto contenimento alla diffusione del coronavirus;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 26/4/2020;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTE** le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*) e n.2 del 12.03.2020 (*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e con le quali sono state diramate prescrizioni affinché gli enti pubblici rendano disponibili dispositivi di sicurezza ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;

**VISTE** le Direttive, dalla n. 1 alla n.8 del Segretario Generale dell'Ente, che hanno recepito le suddette disposizioni in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguente attivazione di misure di sicurezza e di contenimento del contagio, quali la chiusura degli sportelli di front-office al pubblico e, successivamente, la chiusura fisica degli uffici, a decorrere dal 17 marzo 2020 e prorogata, di volta in volta, fino al 8 maggio pv, salvo aggiornamenti in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento;

**VISTE** le indicazioni della Commissione Europea, in seguito al dilagare dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID 19, adottate con Comunicazione del 1° aprile (2020/C 108 I/01) recante "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid19", nelle quali sono evidenziate le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;

**VISTA** la delibera dell'ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, recante prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica e sull'esecuzione delle relative prestazioni, che, nel richiamare preliminarmente i chiarimenti della Commissione, con la citata Comunicazione 2020/C 108 I/01, fornisce indicazioni al fine di garantire, durante l'emergenza sanitaria, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione dei contratti, anche nell'ottica di promuovere una collaborazione più stretta tra stazioni appaltanti e gli operatori economici;

**RICHIAMATI**, in particolare, i paragrafi I e II della predetta delibera dell'ANAC n.312 del 9 aprile 2020, laddove è suggerito alle stazioni appaltanti di adottare idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria, con riferimento a:

- *Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte;* in tal caso "le stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di

garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza”;

- *Fase di esecuzione del contratto*; in tal caso “ai sensi dell’articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall’articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;

**DATO ATTO** che ACI, a seguito di aggiudicazione della procedura aperta n.8/2016, CIG n. 6594963F9E, avviata con bando di gara spedito alla GUUE in data 18.03.2016, ha affidato, con determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, alla Società Preda Srl i servizi di archiviazione, catalogazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico e di altra documentazione e materiale dell’Automobile Club d’Italia, per il periodo base dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2020 e per un valore a consumo di € 2.100.000,00 oltre IVA, da contabilizzare sul conto di costo n. 410727001 a valere sui *budget* di gestione assegnati, e da assegnare, per i competenti esercizi finanziari al Servizio Patrimonio, oltre le opzioni specificate nella lex specialis di gara, per un valore complessivo nel periodo aprile 2017-marzo 2021 di € 2.905.000,00 oltre IVA, come di seguito riportate:

- facoltà di ripetizione di nuovi servizi consistenti in servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico posto alla base dell’affidamento per una durata massima di ulteriori 12 mesi fino al 31 marzo 2021 ed un importo massimo di € 700.000,00;
- Opzione di estensione nei limiti del 5% del valore dell’appalto ai sensi del comma 3 dell’art. 311 del DPR 207/2010, oggi art.106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n.3 del 08.01.2020, con la quale, a seguito della cessazione dal servizio della d.ssa Giuseppina Filippi Cocchetta, al tempo dirigente dell’Ufficio Acquisti, nominata Responsabile del Procedimento con la stessa delibera a contrarre assunta dal Comitato Esecutivo dell’Ente nella riunione del 30 dicembre 2015, è stata nominata Responsabile del procedimento la d.ssa Eleonora Manzionna, funzionario dell’Ufficio Acquisti e già direttore/responsabile dell’esecuzione;

**VISTA** la relazione istruttoria prot.234 del 12.03.2020, completata in attuazione della programmazione degli acquisti 2019-2020 per la progettazione tecnica, economica e normativa del nuovo appalto, che, in considerazione delle vicende, normative, regolamentari, organizzative ed operative, che hanno interessato l’applicazione, fin dalla sua entrata, del decreto sul Documento Unico di Circolazione, ai sensi del D.Lgs. 98/2017, ha subito una continua revisione ed un utile adeguamento al nuovo processo che si andava delineando nel corso degli ultimi due anni;

**VISTA** la propria determinazione n. 16 del 16.03.2020, con la quale, per le motivazioni nella stessa esposte, è stabilita l’estensione del periodo di efficacia del contratto base in corso con la società Preda per tre mesi fino al mese di giugno 2020, secondo le condizioni ed i termini stabiliti nel contratto n.4700000218/2017, verso i corrispettivi unitari di aggiudicazione, come riportati nell’articolo 6 dello stesso contratto, in ragione dell’andamento del servizio e per il valore residuo del contratto pari a circa € 127.000,00 esclusa IVA, senza alcun incremento di spesa per l’Ente, trattandosi di importi già determinati in sede di gara ed autorizzati con la citata determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, di affidamento dell’appalto;

**PRESO ATTO**, alla luce di quanto suesposto, che il permanere e l’acuirsi della grave situazione di emergenza epidemiologica e le ulteriori restrizioni poste in atto ed estese a tutto il territorio, nonché le attuali modalità di lavoro in forma agile e la chiusura fisica degli uffici, centrali e

territoriali dell'Ente, come da disposizioni del Segretario Generale dell'Ente, in ottemperanza ai provvedimenti adottati dal Governo e dalle Autorità competenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-2019, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione hanno comportato il prolungamento della progressiva e temporanea sospensione/riduzione del servizio in argomento e confermato il trend della flessione negativa delle immatricolazioni e del mondo dell'automotive in generale che, nel mese di aprile, ha raggiunto il 98%;

**PRESO ATTO**, come evidenziato dal responsabile del procedimento, che,

- come da documentazione agli atti, in considerazione della chiusura fisica degli uffici, di volta in volta, sono state fornite indicazioni alla società Preda S.r.l. in merito al periodo di sospensione/riduzione del servizio, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle competenti strutture centrali;
- alla fine del mese di aprile, il fatturato del bimestre marzo-aprile per i servizi di archiviazione, catalogazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico e di altra documentazione e materiale dell'ACI ammonta a circa € 76.755,000, esclusa IVA, con una media mensile di circa € 38.350,00, inferiore di circa il 50% rispetto al bimestre precedente;
- il residuo rispetto all'importo stimato e pianificato per l'anno 2020, con estensione fino al mese di giugno 2020 disposta con propria determinazione n.16 del 16.03.2020 e compreso nell'importo massimo autorizzato con determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, ammonta a circa € 50.400,00;
- tenuto conto dello stato del contagio sul territorio nazionale, come desunto dalle fonti governative, il cui decorso non è prevedibile e della situazione eccezionale che impone di mantenere fortemente le misure organizzativo-gestionali ed igienico-sanitarie adottate, presumibilmente la fruizione del servizio subirà una ulteriore riduzione;

**EVIDENZIATO** che lo scenario attuale, caratterizzato dal perdurare dell'emergenza Covid-19 e dall'adozione delle citate misure urgenti, non consente di stimare quanti ulteriori eventuali provvedimenti saranno assunti entro la fine del periodo di emergenza e, pertanto, attesa la crisi del settore dell'automotive ed il percorso di completamento del piano di digitalizzazione dei processi PRA, appare necessaria, almeno per il periodo di fine emergenza, una ulteriore riflessione in merito alla progettazione del nuovo appalto, anche alla luce di quanto rappresentato dalle strutture competenti sullo stato delle procedure di graduale rilascio del documento unico, atteso che risulta difficile ipotizzare l'impatto della messa a regime dei nuovi processi telematici PRA sull'attività di consultazione dei fascicoli fuori provincia e degli storici che andrà di certo a ridimensionarsi ma con tempistiche e modalità legate a dati ed elementi al momento non prevedibili nella loro esatta entità che, con tutta probabilità, proseguiranno nel corso del secondo semestre 2020 e dell'anno 2021;

**DATO ATTO** che la situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 ed i successivi provvedimenti adottati dal Governo, che hanno posto una serie di limitazioni alla libertà di movimento, all'esercizio di numerose attività ed alla fornitura di importanti servizi ai cittadini fino all'adozione di ulteriori misure drasticamente restrittive, necessitate dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione (*c.d. factum principis*), appaiono configurare, per le caratteristiche di impossibilità oggettiva, imprevedibile, assoluta e insuperabile, un'ipotesi declinata dall'articolo 1467 c.c. di causa di forza maggiore ad effettuare la prestazione da parte dell'operatore economico ed a ricevere la prestazione da parte del committente, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati, e quindi senza che possa delinarsi, in capo a ciascuna delle due parti, alcun profilo di responsabilità contrattuale per il mancato adempimento, come peraltro argomentato dalle recentissime osservazioni della dottrina e dall'ANAC;

**VISTI** l'art.106, comma 1, lett.c, del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità di modificare un contratto senza una nuova procedura di affidamento qualora *la modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti* e l'art. 107, comma 3, del Codice dei contratti, ai sensi del quale *“la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale”*;

**RAPPRESENTATO** che il contratto in corso con la Società Preda prevede la facoltà dell'ACI, ove si renda necessario, di ricorrere alle opzioni nei limiti dell'art. 106 del Codice dei contratti, trattandosi di modifiche in corso di validità e, dunque, secondo la puntuale indicazione che si trae dalla rubrica dell'articolo e dal tenore letterale di esso, durante il periodo di efficacia, nel rispetto e a presidio dei principi di concorrenza, parità di trattamento dei concorrenti, quali espressione dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

**RAVVISATA**, alla luce di quanto esposto, la convenienza e l'utilità di differire l'avvio della nuova procedura di gara, attesa la complessità e l'articolazione del servizio da affidare che richiede sopralluoghi presso gli archivi centrali dell'Ente, verifica dell'entità della documentazione da gestire e acquisizione di ogni informazione, tecnica, organizzativa ed operativa al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di fruire delle stesse opportunità e garanzie e di poter formulare un'offerta adeguata e sostenibile, nel rispetto del principio della concorrenza e della par condicio, evitando, al contempo, di favorire in capo al gestore uscente, rendite di posizione e situazioni di vantaggio;

**RITENUTO**, anche per il permanere della situazione di grave emergenza sanitaria, del tutto estranea alla volontà dell'amministrazione, che giustificerebbe soluzioni temporanee ed eccezionali da adottare in ragione delle esigenze da soddisfare e per il tempo necessario, che è interesse dell'Ente assicurare in via prioritaria la continuità dell'azione amministrativa, sebbene in misura ridotta, mediante la prosecuzione dell'attuale servizio, almeno fino al mese di ottobre con un incremento del valore del contratto contenuto in € 145.000,00 esclusa IVA, nelle more del reperimento del nuovo fornitore e, nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio e concorsualità, pervenire alla definizione chiara del capitolato tecnico di gara con indicazione del perimetro del servizio sotto il profilo quantitativo e qualitativo anche al fine di evitare, in ossequio al principio di economia gestionale e di processo, duplicazioni ed aggravii di procedure nel giusto temperamento dei contrapposti interessi coinvolti e, in particolare, l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure di aggiudicazione e la necessità di consentire una rapida ripresa dell'economia;

**ESPOSTO** che appare possibile ricorrere alla fattispecie di cui al comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, a norma del quale: *la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario*, sulla base dei seguenti presupposti:

- si tratta di estendere prestazioni identiche, per natura, finalità modalità e condizioni, a quelle oggetto del vigente contratto in corso di esecuzione con la società Preda srl;
- i contratti di servizi possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 2, dell'art.106 del Codice, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 ed è compreso nel 10% del valore iniziale del contratto;
- l'ANAC, nel parere del 18/7/2017 n. 686, ha richiamato tali principi, riportando in particolare il contenuto della sentenza della Corte di giustizia del 13 aprile 2010 nella causa C-91/08 che testualmente riferisce: *«Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali [...]*

*costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto [...] iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto. La modifica di un contratto [...] in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata»;*

- si tratta di modifiche non sostanziali, la cui ammissibilità è già stata oggetto di valutazione da parte del legislatore ed è opinione consolidata in giurisprudenza che la norma in argomento definisca il “quinto d’obbligo” come una prestazione aggiuntiva rispetto al contratto originario, costituendone una sopravvenienza, che si sottrae alla previsione dell’art.35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici ed ha, pertanto, fonte legale e non negoziale, innestandosi ab externo sul contratto il cui valore può essere ridotto o incrementato per effetto di scelte operate solo ex post dalla stazione appaltante(vedi in tal senso TAR Milano, 10.02.2020, n.284);
- l’ANAC, nella Relazione A.I.R. al Bando-tipo n. 1/2017 ha chiarito che l’art. 106, co. 12 del Codice non richiede che il ricorso al quinto d’obbligo sia specificato nel disciplinare di gara;
- pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni all’Autorità verranno effettuate con riferimento al CIG già acquisito per l’appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso ed alla certificazione di regolare esecuzione, così come non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di avvio della procedura di gara;

**RILEVATA**, in considerazione della necessità di evitare disservizi ed un blocco dell’azione amministrativa, la convenienza tecnica, organizzativa ed economica di proseguire il contratto con la stessa società Preda Srl, selezionata nell’ambito di una procedura di appalto europea espletata in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, tenuto conto che:

- la proroga ha carattere di temporaneità ed “è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa nei limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”, in modo che come chiarito dal Consiglio di Stato n. 3588 del 29/05/2019 sez. V, la cd. “proroga tecnica” è l’istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità – rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali;
- la suddetta estensione temporale è coerente con il principio di economicità e di efficacia, atteso che - in attuazione della deliberazione a contrarre del Comitato Esecutivo dell’Ente, adottata nella riunione del 30 dicembre 2015, nella quale sono evidenziate le scelte e le soluzioni individuate per il progetto di contratto per l’affidamento del servizio in argomento, - è diretta a garantire un adeguato servizio di conservazione e reperibilità della documentazione per il buon andamento degli uffici ed a garanzia dei servizi erogati ai cittadini/clienti, con l’obiettivo di ben custodire e catalogare la documentazione, in termini di qualità ed obblighi formali e nel rispetto dei vincoli normativi, compresi quelli relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni e della privacy, in considerazione della tipologia dei dati contenuti nei fascicoli e nella documentazione da gestire;
- il servizio è strettamente correlato, e ne segue in certa misura l’andamento e le sorti, al progetto dell’Ente di digitalizzazione/dematerializzazione della documentazione di gestione dei processi PRA e Tasse, in attuazione dei principi di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, fissati dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dal Decreto Semplificazione e Sviluppo, avviato nel settembre 2013 e finalizzato alla progressiva completa digitalizzazione dei fascicoli ed alla presentazione telematica delle pratiche da parte di tutti gli STA pubblici e privati;

- le nuove modalità di lavorazione delle formalità PRA impattano in maniera considerevole sui servizi di archiviazione e consultazione centralizzata della documentazione come adesso sono configurati, e sul relativo perimetro contrattuale, nonché sullo sviluppo del piano di “management degli archivi dell’Ente” che, in collaborazione con ACI Progei, società in house dell’Ente, prevede, nell’ottica del principio di razionalizzazione-ottimizzazione degli spazi, il progressivo rilascio/riduzione dei locali adibiti ad archivi per la documentazione PRA presso le strutture territoriali ed il trasferimento di tutta la documentazione cartacea ivi allocata presso il Polo archivistico centrale dell’ACI;

**VISTO** l’interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell’organizzazione del lavoro, dell’utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell’elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

**PRESO ATTO** che, nell’ambito delle verifiche effettuate, la Società Preda Srl risulta in possesso del DURC prot. INPS 20386630 del 27.04.2020, con validità fino al 25.08.2020 attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;

**VISTO** l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, nel testo modificato dalla legge di conversione, ai sensi del quale «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l’art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTE** le indicazioni dell’ANAC fornite con Delibera n. 268 del 19 marzo 2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità) con Delibera n.312 del 9 aprile 2020 e con i Comunicati del Presidente del 20 e del 22 aprile 2020;

**PRESO ATTO** che il CIG dell’ANAC rilasciato dall’ANAC resta confermato ed è il n. 6594963F9E

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio dell’Ente;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

## **DETERMINA**

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dell’istruttoria svolta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di richiamare la determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, con la quale, a seguito di aggiudicazione della procedura aperta n.8/2016, CIG n. 6594963F9E, avviata con bando di gara spedito alla GUUE in data 18.03.2016, è stato affidato alla Società Preda Srl il servizio di archiviazione presso il polo centrale ACI, catalogazione, gestione e consultazione dei

fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico e di altra documentazione e materiale dell'Automobile Club d'Italia, per il periodo dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2021 e per un valore complessivo a consumo di € 2.905.000,00 oltre IVA, comprese le opzioni specificate nella lex specialis di gara, da contabilizzare sul conto di costo n.410727001 a valere sui *budget* di gestione assegnati, e da assegnare, per i competenti esercizi finanziari al Servizio Patrimonio.

Di prendere atto che, a seguito del dilagare dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID-19, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e dei successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione, come da Direttive, dalla n. 1 alla n.8, del Segretario Generale dell'Ente, che hanno recepito le suddette disposizioni e le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 e n.2 del 12.03.2020 in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, sono state attivate misure di sicurezza e di contenimento del contagio, con la chiusura degli sportelli di front office al pubblico e, successivamente, con la chiusura fisica degli uffici, a decorrere dal 17 marzo 2020 e prorogata, di volta in volta, fino al 8 maggio pv salvo aggiornamenti in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento.

Di richiamare la propria determinazione n. 16 del 16.03.2020, con la quale, per le motivazioni nella stessa esposte, è stabilita l'estensione del periodo di efficacia del contratto base in corso con la società Preda per tre mesi fino a giugno 2020, secondo le condizioni ed i termini stabiliti nel contratto n.4700000218/2017, verso i corrispettivi unitari di aggiudicazione, come riportati nell'articolo 6 dello stesso contratto, in ragione dell'andamento del servizio e per il valore residuo del contratto pari a circa € 127.000,00 esclusa IVA, senza alcun incremento di spesa per l'Ente, trattandosi di importi già determinati in sede di gara ed autorizzati con la citata determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, di affidamento dell'appalto.

Di dare atto che, alla fine del mese di aprile 2020, il valore residuo del suddetto contratto risulta pari ad circa € 50.400,00 esclusa IVA, già compreso nel valore determinato in sede di gara ed autorizzato con la citata determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, di affidamento dell'appalto, e che tenuto conto dello stato del contagio sul territorio nazionale, come desunto dalle fonti governative, il cui decorso non è prevedibile e della situazione eccezionale che impone di mantenere fortemente le misure organizzativo-gestionali ed igienico-sanitarie adottate, presumibilmente la fruizione del servizio subirà una ulteriore riduzione, per causa di un evento non prevedibile, al momento della conclusione del contratto, eccezionale e del tutto estraneo alla volontà delle parti contraenti, Preda Srl ed ACI, che si è sostanziato nell'impossibilità temporanea a svolgere esattamente la prestazione, secondo le modalità, l'articolazione ed i tempi contrattuali.

Di dare atto che lo scenario attuale, caratterizzato dal perdurare dell'emergenza Covid-19 e dall'adozione delle citate misure urgenti, non consente di stimare quanti ulteriori eventuali provvedimenti saranno assunti entro la fine del periodo di emergenza ed è utile e conveniente differire l'avvio della nuova procedura di gara, attesa la complessità e l'articolazione del servizio da affidare che richiede sopralluoghi presso gli archivi centrali dell'Ente, verifica dell'entità della documentazione da gestire e acquisizione di ogni informazione, tecnica, organizzativa ed operativa al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di fruire delle stesse opportunità e garanzie e di poter formulare un'offerta adeguata e sostenibile, nel rispetto del principio della concorrenza e della par condicio.

Di stabilire la prosecuzione dell'attuale servizio, fino al mese di ottobre 2020, con un incremento del valore del contratto contenuto in € 145.000,00 esclusa IVA, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici e nelle more del reperimento del nuovo fornitore, in ragione dell'andamento del servizio e della presumibile spesa mensile

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.

Di stabilire che le prestazioni sono rese secondo le condizioni ed i termini stabiliti nel contratto n.4700000218/2017, in corso con la società Preda Srl e verso i corrispettivi unitari di aggiudicazione, come riportati nell'articolo 6 dello stesso contratto.

Di stabilire che il suddetto importo ulteriore di 145.000,00 esclusa IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo n. n.410727001 a valere sul *budget* di gestione assegnato, per l'esercizio finanziario 2020 al Servizio Patrimonio, quale Unità Organizzativa Gestore 1101, C.d.R. 1100.

Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Preda Srl, tramite piattaforma dedicata: DURC prot.INPS 20386630 del 27.04.2020, con validità fino al 25.08.2020;
- il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Di disporre che il Responsabile Unico del Procedimento, la d.ssa Eleonora Manzionna avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione e di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'esecuzione del servizio e il pagamento del corrispettivo, nonché di provvedere agli obblighi informativi verso l'ANAC di cui all'articolo 213, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo le indicazioni fornite dalla stessa Autorità.

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dare atto che è confermato il CIG n. 6594963F9E.

Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

**VISTO:**

F.to Il Dirigente dell'Ufficio Acquisti  
(Antonella Palumbo)

F.to Il Responsabile del procedimento  
(Eleonora Manzionna)

F.to Il Dirigente  
(Giuseppa Scimoni)